



# Comune di Chiaverano

**Unione della Serra**

**Città Metropolitana di Torino**

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: [info@comune.chiaverano.to.it](mailto:info@comune.chiaverano.to.it)

PEC: [pec@pec.comune.chiaverano.to.it](mailto:pec@pec.comune.chiaverano.to.it)

P. IVA 02195200015



---

## CAPITOLATO D'ONERI

***per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall'intervento di taglio intercalare del lotto boschivo denominato Bersaglio 2019, costituito da 36 piante per un totale di 180 q.li di legna a prevalenza di robinia.***

### ***Condizioni generali e disciplinare speciale di utilizzazione forestale***

#### **ART. 1 - Oggetto della vendita**

Il Comune di Chiaverano, in quanto proprietario mette in vendita 36 piante in piedi contrassegnate a vernice in località Bersaglio.

#### **ART. 2 - Prezzo e rischi di vendita**

La vendita avviene a corpo al prezzo base d'asta di seguito di € 390,00

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese amministrative.

Prima di procedere all'offerta, i partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noto, in maniera sia pure approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente il numero di piante e la specie, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

### **ART. 3 - Procedimento di vendita**

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica. Sono ammesse all'asta le persone fisiche, ogni nucleo familiare ha la possibilità di presentare un'unica richiesta di concessione.

Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi.

I concessionari del lotto hanno il diritto di utilizzare il lotto di legna in piedi assegnatogli all'esclusivo scopo di soddisfare proprie esigenze familiari. E' pertanto vietata la vendita della legna ritratta.

### **ART. 4 - Inizio lavori, termine e proroga del termine**

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro **12 mesi dalla data della consegna del bosco** e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro la stessa data salvo eventuali proroghe.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

La proroga dei termini stabiliti per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi.

### **ART. 5 - Confini e marcatura del lotto**

Le piante assegnate al taglio sono individuate sul terreno con un numero a vernice sul fusto. Le piante da prelevare sono quindi esclusivamente quelle numerate a vernice.

### **ART. 6 - Penalità**

Per le infrazioni indicate ai punti sottostanti sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo offerto, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali. L'infrazione sarà elevata a quattro volte il prezzo di macchiatico nel caso di piante contrassegnate abbattute senza evidenziarne il ceppo con una X a vernice. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato a giudizio del tecnico.
- Euro 50 per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte.
- Euro 50 per ogni metro quadrato di rinnovazione danneggiata in modo irreversibile. Per danni minori la quantificazione sarà determinata a giudizio del tecnico che redige il CRE.

#### **ART. 7 - Rispetto delle norme forestali**

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia della L.R. 4/09 e relativo Regolamento, delle Misure di conservazione generali e Sitospecifiche per la Zona Speciale di Conservazione dei 5 Laghi, come delle relative norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Ente Gestore della ZSC si riserva la facoltà di imporre periodi di sospensione diversi da quelli previsti nel Regolamento Forestale e nelle Misure di Conservazione, in funzione dell'andamento climatico.

#### **ART. 8 - Piante ingombranti i tracciati d'esbosco**

Eventuali piante ingombranti i tracciati di esbosco non assegnate al taglio potranno essere asportate solo previo assenso dell'Ente. L'aggiudicatario potrà procedere al taglio ed esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente Proprietario il valore delle stesse.

#### **ART. 9 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale**

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) i lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del prezzo di aggiudicazione;
- b) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio e non danneggiare tutte le piante non contrassegnate con vernice sul fusto;
- c) i lavori dovranno rispettare il periodo previsti dal Regolamento 8/R art. 18 e misure di conservazione generali art. 13 comma 3 lettera f) bis, con l'ulteriore restrizione di interrompere ogni operazione entro il 28 febbraio, per non interferire con la riproduzione degli anfibi e del pelobate. L'Ente Gestore della ZSC potrà interrompere in qualsiasi momento le operazioni di taglio ed esbosco qualora gli stagni risultassero pieni d'acqua, limitatamente agli esemplari che cadrebbero in acqua;
- d) nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisato l'Ente proprietario, sulla ceppaia residua della pianta abbattuta per la quale era previsto il rilascio andrà eseguito un segno a croce con la motosega e andrà riportato un segno a vernice.
- e) le piante morte saranno preferibilmente lasciate in piedi, nella misura in cui non ostacolano il cantiere e la sicurezza degli operatori.
- f) ramaglie e cimali dovranno essere rilasciati, per almeno il 50%, sparsi a contatto col suolo o in cumuli non superiori a 3 m steri, non a ridosso delle piante rilasciate, depezzando a 1 m i rami e cimali. E' vietato l'accumulo di ramaglie nell'area dello stagno, ancorché asciutto.
- g) dovrà essere rispettata nel modo più assoluto la rinnovazione.
- h) l'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati esistenti, tutti i tracciati di esbosco dovranno essere risistemati al termine dei lavori di esbosco.

#### **ART. 10 - Sospensione del taglio**

L'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'Aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati salva la loro determinazione definitiva in sede di certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 11 - Obblighi dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario è obbligato a:

- a) tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- c) riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d) esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

#### **ART. 12 - Rilevamento danni**

Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione l'Ente provvederà, alla presenza dell'Aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

#### **ART. 13 - Interessi sulle penalità ed indennizzi**

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione.

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

#### **ART. 14 - Passaggio in fondi di altri proprietari**

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

#### **ART. 15 - Responsabilità dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

#### **ART. 16 - Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale**

Avvenuta la verifica di regolare esecuzione, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

#### **ART. 17 - Divieto di subappalti**

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi all'utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.